


313 11 APR. 2003

Oggetto: erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 -
anno 2003-

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della legge 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche - preventive, ortopediche e protesiche - a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;



VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, tra l'altro, contestualmente alla determinazione delle disponibilità complessiva ed omnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario Nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, di modifica al richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992 e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, ratificato con DPCM del 29 novembre 2001;

RILEVATO che nel sopracitato DPCM è confermato, per gli invalidi di guerra e per servizio, il diritto ad usufruire di particolari prestazioni protesiche, di cure climatiche e di soggiorni terapeutici, così come previste ed elencate nel regolamento ex ONIG, secondo le vigenti modalità erogative;

VISTE le DD.GG.RR 586 del 26.04.2001 e 456 del 15.04.02 con le quali, per gli anni 2001 e 2002 sono stati stabiliti gli importi dei contributi giornalieri da erogare a cura delle Aziende Sanitarie di residenza - nell'ambito della quota capitaria di finanziamento - agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

CONSIDERATA l'opportunità, come proposto dall'Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di Guerra, che i termini entro cui gli aventi diritto debbono



3131 1 APR. 2003

presentare alla ASL competente le domande e la documentazione comprovante le spese siano, rispettivamente, il 31 maggio 2003 e il 31 ottobre 2003;

RITENUTO opportuno

- Confermare la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati;
- Incrementare il contributo giornaliero, prevedendo, per l'anno 2003 una diaria di 37,5 euro
- Confermare le modalità di erogazione della diaria giornaliera da parte delle ASL del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001 - che, tra l'altro, prevede anche l'autocertificazione da parte dell'utente-

all'unanimità

DELIBERA

- di confermare a carico del Servizio Sanitario Regionale la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati;
- Di definire, per l'anno 2003, il contributo giornaliero 37,5 euro;
- Di stabilire quale termine per la presentazione delle domande il 31 maggio 2003 e per la presentazione della documentazione il 31 ottobre 2003;
- Di confermare le modalità di erogazione del contributo giornaliero da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.04.2001

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

14 APR. 2003

